

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177

art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2020, n. 177 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) è sostituito dal seguente:
<< 3) presenza di periodi di disoccupazione di almeno 24 mesi>>.

art. 2 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 dopo la parola: "accompagnamento" è inserita la seguente: <<, affiancamento>>.

art. 3 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 dopo la parola: "accompagnamento" è inserita la seguente: <<, affiancamento>>.

art. 4 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Al comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 le parole <<lettera i>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera j>>.

art. 5 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16" sono soppresse;
 - b) alla lettera a) del comma 1 le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

- c) alla lettera b) del comma 1 le parole: “per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16” sono soppresse;
- d) al comma 2 le parole “per gli interventi previsti dall’articolo 18 comma 6, c) e d)” sono soppresse;
- e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Qualora l’importo dell’incentivo da concedere superi il massimale di aiuto de minimis disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l’importo dell’incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l’impossibilità di concedere l’incentivo al soggetto beneficiario>>.

art. 6 modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

- 1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;
 - b) al comma 2 le parole: “per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16” sono soppresse.

art. 7 modifiche all’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

- 1. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: “per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16” sono soppresse;
 - b) al comma 3 le parole: “per gli interventi previsti dall’articolo 18 comma 6 c) e d)” sono soppresse.

art. 8 modifiche all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

- 1. L’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23 presentazione delle domande
1. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.
2. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:
 - a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dal procuratore interno all’impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale;
 - b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 38, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. La domanda è corredata:

a) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di procuratore interno all'impresa, di copia conforme della procura o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la qualità di procuratore;

b) nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di soggetto delegato di cui al comma 2, lettera b), di procura speciale conferita dal delegante per ciascuno dei predetti atti contenente l'attestazione, da parte del delegante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, del possesso dei requisiti riguardanti il delegante medesimo richiesti dal presente Regolamento.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante.

5. Il manuale contenente le modalità di accesso all'applicativo informatico è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

6. Le domande devono indicare il nominativo del lavoratore con disabilità oggetto dell'intervento.

7. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a 90 giorni. >>

art. 9 modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è sostituito dal seguente:

<< **1.** Le domande di incentivo di cui agli articoli 13 e 16, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all'avvio della formazione e sono corredate da una relazione sulle attività formative necessarie all'affiancamento, con l'evidenza della coerenza della tipologia della formazione in relazione alle specifiche esigenze del contesto aziendale. >>

art. 10 modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<**1.** Qualora il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui all'articolo 5 sia interessato da variazioni soggettive l'incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalle variazioni soggettive, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per cui è stato richiesto l'incentivo. >>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<**2.** Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalle trasformazioni soggettive presenta istanza

di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1. >>;

c) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<<a) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis» La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie; >>

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<**4 bis.** Verificata la sussistenza dei requisiti, l'incentivo è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto subentrante. >>

art. 11 modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 177/2020

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 177/2020 è sostituito dal seguente:

<< **3.** Nel caso di incentivi di cui all'articolo 7, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene entro sei mesi dalla stabilizzazione per licenziamento per giusta causa, decesso o dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore, il contributo concesso è revocato nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'incentivo. >>

art. 12 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2023.

VISTO: IL PRESIDENTE